

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58767** del Registro

di Segreteria, proposto dall' **INPS**, con sede in Roma, alla via Ciro

il Grande n.21, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(pec: avv. giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio

Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da

procura speciale in calce all'atto d'appello depositato il 21 maggio

2021 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

	SENT. 125/2024	
	dell'Istituto- appellante;	
	contro	
	-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS,	
	rappresenta e difesa giusta procura speciale in calce alla memoria	
	di costituzione pervenuta il 2 settembre 2021, dall'Avv. Santi Delia,	
	che ha dichiarato di ricevere le comunicazioni di segreteria ai	
	numeri di fax – 090/8960421 o alle mails	
	santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec: avvsantidelia@cnfpec.it,	
	elettivamente domiciliati in Roma, via S. Tommaso d'Aquino 47	
	(Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia) - appellata;	
	per l'annullamento	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Calabria, n. 34/2021, depositata il 25 gennaio 2021 e	
	notificata a mezzo pec in data 20 marzo 2021;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il	
	Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Sergio Preden per	
	l'INPS appellante, nonché l'Avv. Michele Bonetti, su delega dell'Avv.	
	Santi, per la parte appellata;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso	
	2	

proposto dalla dott.ssa **OMISSIS**, già dirigente medico alle dipendenze dell'ASP di Reggio Calabria, riconoscendole il diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dalla data di dichiarazione di inabilità al servizio (1° febbraio 2018), quale presupposto indefettibile del trattamento pensionistico privilegiato.

Nello specifico, con una prima sentenza (n. 146/2019), la Sezione Calabria aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla dott.ssa OMISSIS.

Ciò sul presupposto che, non potendo la domanda di aggravamento presentata in via amministrativa in data 15 novembre 2010 valere quale atto di avvio di un procedimento volto al riconoscimento della pensione privilegiata, non sussistesse una istanza pensionistica presentata dalla ricorrente alla data di entrata in vigore dell'art.6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011, conv. dalla l.22 dicembre 2011, n.214, (che ha abrogato, tra gli altri, l'istituto della pensione privilegiata, con l'esclusione dei procedimenti in corso alla predetta data).

La Sezione I d'appello, con la decisione n. 205/2020, ha tuttavia riformato la sentenza n. 146/2019, ritenendo che la predetta istanza costituisse domanda pensionistica idonea a radicare un valido procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata, con conseguente procedibilità del ricorso della OMISSIS.

Ha conseguentemente rimesso gli atti alla Sezione territoriale, in diversa composizione, per l'esame nel merito del giudizio.

A quel punto, la Sezione Calabria, con la decisione qui gravata, ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'invocata pensione privilegiata, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali (anche per la precedente fase d'appello), quantificate complessivamente in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ha, in particolare, affermato, alle pagg. 9 e 10 della sentenza, che *"il Giudice d'appello ha ravvisato gli estremi dell'applicabilità, al caso di specie, della disciplina intertemporale prevista dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011), sulla scorta del principio della libertà delle forme della domanda pensionistica e avendo ravvisato una istanza di pensione privilegiata presentata precedentemente all'entrata in vigore della riforma"*, aggiungendo che *<<..anche indipendentemente dalla vincolatività, per questo giudice del rinvio, della statuizione del giudice di Appello, si osserva che effettivamente risulta agli atti (oltre alla nota prot. n° 79815 del 15/11/2010) la nota prot. n. 79816 del 15/11/2010, in cui espressamente si menziona la finalità previdenziale dell'istanza ("al fine di ottenere i diritti derivanti dalla c.d. «pensione privilegiata» per causa di servizio")>>* (così pagg.9-10 della sentenza impugnata).

Ha, infine, rimarcato, quanto alla sussistenza (messa in discussione dall'INPS) dei requisiti conferenti titolo al trattamento pensionistico privilegiato, che *"l'esame degli atti evidenzia, per un verso, che l'amministrazione ha ritenuto di non effettuare il riscontro della sussistenza del nesso di dipendenza dell'infermità da causa di*

servizio (adducendone l'inammissibilità) nonché, nel contempo, la riscontrabilità di valutazioni medico legali relative sia alla sussistenza dell'inabilità che al nesso di causalità tra le infermità e il servizio svolto, che non risultano in alcun modo confutate dall'Ente convenuto sul terreno scientifico (nessuna produzione documentale tecnica ex adverso risulta versata in atti dall'Inps, né è stata richiesta CTU)" (così pag. 11 della sentenza impugnata).

2. Avverso la sentenza n. 34/2021, l'**INPS** ha interposto appello con atto notificato il 19 maggio 2021 e depositato il 21 maggio 2021, lamentando la *"violazione dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, nonché degli artt. 32 e 33 del r.d.l. n. 680/1938"*.

In particolare, l'Istituto previdenziale ha sostenuto che il giudice avrebbe errato nel riconoscere il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata, nonostante il fatto che il requisito sanitario di inidoneità al servizio sia stato riconosciuto sussistente solo alla data del 1° febbraio 2018, data in cui è intervenuta, peraltro, la cessazione dal servizio (altro requisito necessario per il riconoscimento della prestazione in parola).

Ed invero, la norma di salvaguardia prevista dall'art. 6 del d.l. del 6 dicembre 2011 n. 201 potrebbe trovare spazio solo rispetto ai dipendenti (diversi dalla dott.ssa OMISSIS) in possesso, alla data di inizio del procedimento (necessariamente anteriore all'entrata in vigore della norma abrogativa), di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione di privilegio, tra i quali quello

sanitario, nonché di quello della cessazione dal servizio.

Ha richiamato sul punto giurisprudenza d'appello di questa Corte, relativa a fattispecie analoghe, evidenziando che essa si attaglia anche alla fattispecie in esame, connotata dalla maturazione dei predetti requisiti in data 1° febbraio 2018 (decorrenza dell'accertata inidoneità) e 31 gennaio 2018 (cessazione dal servizio), pur a fronte di domanda presentata nel novembre 2010.

In definitiva, la fattispecie all'esame non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi derogatorie di cui al richiamato art. 6, in quanto il diritto (così come dichiarato in sentenza) sarebbe sorto il 1° febbraio 2018, in epoca successiva all'abrogazione della prestazione richiesta.

Tale impostazione sarebbe conforme alla *ratio* della norma del 2011 (taglio dei costi della spesa previdenziale in un momento di grave crisi), la quale verrebbe minata se fosse sufficiente, per qualunque pubblico dipendente, aver presentato una domanda entro il 2011 per vedersi riconosciuta la pensione privilegiata, anche a distanza di numerosi atti (nel caso di specie, sette).

Né, secondo l'INPS, la sentenza della Sezione I d'appello n. 205/2020, già intervenuta nel presente procedimento, sarebbe vincolante in tal senso.

Essa, infatti, si sarebbe limitata ad affermare la procedibilità della domanda, per la presenza di un procedimento amministrativo pendente alla data di entrata in vigore della norma, senza nulla dire in ordine al merito della causa, rinviato al Giudice di I grado.

Quest'ultimo avrebbe erroneamente riconosciuto la pensione, nonostante l'insussistenza, alla data della domanda amministrativa, dei relativi presupposti (accertamento dell'inabilità e cessazione dal servizio).

In conclusione, l'INPS ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con riforma della decisione impugnata e rigetto del ricorso di I grado.

3. La dott.ssa **OMISSIS** si è costituita in giudizio con memoria pervenuta il 2 settembre 2021, con il patrocinio dell'Avv. Santi Delia, chiedendo a questa Corte di dichiarare il gravame irricevibile, inammissibile e comunque infondato.

Con successiva memoria pervenuta il 19 marzo 2024, l'appellata ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'INPS, ai sensi dell'art. 193 c.g.c..

Ed invero, l'Istituto previdenziale avrebbe sollevato per la prima volta, in questa sede, la questione della data di cessazione dal servizio, dopo aver incentrato le proprie difese (sia in I grado che in sede amministrativa) unicamente sull'aspetto della tempestività della domanda (*alias*, inesistenza di una domanda amministrativa presentata entro il 6 dicembre 2011), che avrebbe avuto come presupposto quello dell'irrelevanza del momento del pensionamento.

Nel merito ed in subordine, l'appellata ha sostenuto l'infondatezza del gravame, volto a valorizzare la circostanza per cui il requisito sanitario di inidoneità al servizio è stato ritenuto sussistente solo a febbraio 2018, in concomitanza con la cessazione dal servizio, con

conseguente, dedotta inidoneità al riconoscimento della pensione privilegiata.

Ciò in quanto l'art. 6 d.l. n. 201/2011 non imporrebbe l'esistenza della quiescenza (né dell'accertamento del requisito sanitario) al momento della domanda, ma semplicemente che la stessa (e, dunque, il procedimento da essa originato) sia in corso all'atto dell'entrata in vigore del predetto art. 6.

La legge, infatti, individuerrebbe esclusivamente nel momento di inizio del procedimento il *discrimen* per la non applicazione del nuovo disposto, non potendo far gravare sui cittadini i ritardi dell'Amministrazione per la conclusione di un procedimento comunque avviato.

In definitiva, pur presupponendo la concessione della pensione privilegiata la cessazione dal servizio, non per questo sarebbe escluso che il procedimento per la sua concessione inizi nelle more del rapporto di lavoro.

Secondo l'impostazione difensiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS appellante, nessuna norma imporrebbe di attendere il pensionamento per avviare il procedimento per farsi riconoscere la pensione, anche in presenza dei relativi requisiti (*alias*, del diritto derivante dalle condizioni di salute).

Anzi, la legge non porrebbe alcun limite temporale a ritroso per la richiesta della pensione privilegiata, ma solo in avanti "*entro 5 anni dal collocamento a riposo o in congedo*".

In caso contrario, l'appellata sarebbe decaduta, dovendo chiedere

	SENT. 125/2024	
	il riconoscimento entro un termine decadenziale dalla scoperta	
	dell'evento lesivo.	
	La dott.ssa OMISSIS ha inoltre sottolineato la durata assai ampia	
	del procedimento dalla stessa avviato, che si è dipanato attraverso:	
	-il primo riconoscimento, da parte dell'ASP di Reggio Calabria, della	
	causa di servizio ascrivibile alla Tabella A, categoria 6^, d.P.R.	
	n.834/1981;	
	-il riconoscimento, ad opera del Comitato di verifica del Ministero	
	dell'Economia e Finanze, della dipendenza da causa di servizio solo	
	per due delle tre patologie sofferte dall'appellata;	
	-il verbale del 16 febbraio 2007, con il quale la Commissione medica	
	ospedaliera, Sezione distaccata di Messina, ha riconosciuto	
	l'idoneità al servizio, con limitazione per attività stressante e	
	l'ascrivibilità delle due patologie alla 6^ categoria della citata tabella	
	A, declassando, dunque, il precedente riconoscimento dell'ASP;	
	-l'impugnazione del predetto declassamento innanzi al Tribunale di	
	Palmi, il quale, con sent. n. OMISSIS, ha accertato definitivamente	
	la sussistenza della causa di servizio riferita alla Tabella A categoria	
	4^ d.P.R. n.834/1981 per " <i>rettocolite ulcerosa</i> ";	
	-la presentazione, dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza ed	
	in data 15 novembre 2010, della nota di aggravamento, con cui ha	
	avviato anche il procedimento per il riconoscimento della pensione	
	privilegiata.	
	L'appellata ha, nel contempo, rimarcato la sussistenza agli atti di	
	causa di documentazione (sia antecedente che successiva alla	
	9	

domanda), da cui sarebbe possibile evincere la sussistenza, sin dalla domanda medesima, di tutte le condizioni per essere collocata in quiescenza.

Ha aggiunto la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dall'INPS, la quale farebbe riferimento ad ipotesi di presentazione di una domanda di equo indennizzo (e non già di pensione) ed in cui l'inabilità al servizio sarebbe sorta in epoca successiva all'entrata in vigore della novella legislativa, senza l'inoltro di alcuna richiesta in tal senso.

Per contro, nella fattispecie all'esame, sarebbe documentalmente provato che:

- la richiesta pensionistica è stata presentata sin dal 2010;

- alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, vi era un procedimento pendente, non concluso per cause non imputabili alla OMISSIS;

- la condizione per la quale vi era il diritto a pensione era persistente sin dal 2011.

A fronte di tanto, risulterebbe totalmente indifferente il fatto che l'accertamento dell'invalidità totale al lavoro ed il pensionamento siano giunti molto tempo dopo.

In base alla norma, infatti, l'istituto della pensione privilegiata continuerebbe a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, ipotesi, questa, che ricorrerebbe nel caso di specie, in considerazione della presentazione in data 15 novembre 2010 dell'istanza pensionistica.

In conclusione, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della decisione gravata e vittoria di spese.

4. Con nota pervenuta 15 aprile 2024, la difesa dell'appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa, sulla base degli atti già depositati.

5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'Avv. Sergio Preden, per l'INPS appellante, e l'Avv. Michele Bonetti, su delega dell'Avv. Santi Delia, per la parte appellata, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, dispiegata dall'appellata OMISSIS, di inammissibilità del presente gravame, ai sensi dell'art. 193 c.g.c.

Sul punto, la parte appellata ha sostenuto che l'Istituto previdenziale avrebbe sollevato per la prima volta, in questa sede, la questione della data di cessazione dal servizio, dopo aver incentrato le proprie difese (sia in I grado che in sede amministrativa) unicamente sull'aspetto della tempestività della domanda (*alias*, inesistenza di una domanda amministrativa presentata entro il 6 dicembre 2011), che avrebbe avuto come presupposto quello dell'irrelevanza del momento del pensionamento.

Nondimeno, la predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

A tal riguardo, giova osservare che, in base all'art. 193, comma 1, c.g.c., *"Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio"*.

Per consolidata giurisprudenza, domande "nuove" sono quelle che producono un mutamento sostanziale dell'oggetto dell'originaria pretesa, atteso che *"...si ha domanda nuova -inammissibile in appello - per modificazione della 'causa petendi' quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio"* (Corte conti, Sez. II App., n. 59/2024; id., Sez. I App., n. 30/2019, richiamante Cass. 15506/2015, n. 15101/2012, n. 1861/2013 e n. 21002/2012; id., Sez. II App., n. 28/2023).

Per contro, è sicuramente consentita la mera articolazione, sulla base di una più accurata e precisa argomentazione, della stessa domanda proposta in primo grado (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. I App., n. 316/2020).

Orbene, nel caso di specie, pur valorizzando le difese dell'INPS nel giudizio di I grado il dato dell'intempestività dell'istanza

pensionistica, nondimeno l'atto d'appello non introduce argomentazioni tali da alterare l'oggetto della pretesa attorea né i termini sostanziali della controversia.

Questi ultimi, infatti, a ben vedere risultano incentrati, sin dall'origine, sulla riconoscibilità o meno del diritto a pensione privilegiata, a seguito dell'abrogazione dell'istituto *de quo* disposta dalla novella recata dall'art. 6 d.l. n. 201/2011 ed alla luce delle tassative fattispecie derogatorie previste dallo stesso.

In definitiva, il riferimento in gravame alla data del pensionamento costituisce mera articolazione e specificazione di difese, comunque finalizzate a far valere l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa attorea.

D'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la predetta data costituisce elemento ampiamente richiamato dall'INPS in sede amministrativa, costituendo, anzi, proprio la ragione fondante il diniego frapposto in tale sede all'istanza pensionistica della OMISSIS.

Ed invero, la nota dell'Istituto previdenziale del 17 gennaio 2019, contro la quale è stato proposto il ricorso pensionistico di I grado, ha comunicato testualmente all'interessata che *"l'istanza di cui all'oggetto è da ritenersi inammissibile in quanto la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva al 06/12/2011, data entrata in vigore del decreto legge 06/12/2011 n.201, come meglio specificato nel parere allegato espresso dalla Direzione centrale pensioni"*.

Tale parere, a sua volta, si è espresso nel senso che *"..l'istanza di pensione diretta privilegiata della sig.ra OMISSIS è da ritenere inammissibile. Ciò, in quanto la medesima è cessata dal rapporto d'impiego in data 31/01/2018, dunque in vigenza delle disposizioni di cui all 'art. 6 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011, n. 214, che hanno abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio".*

Resta allora confermata l'infondatezza della proposta eccezione d'inammissibilità del gravame qui in rilievo.

2. Nel merito, l'appello va accolto, non risultando le statuizioni del I giudice in linea con la normativa di riferimento, così come ricostruita ed interpretata dalla consolidata giurisprudenza contabile.

Nello specifico, l'art. 33 del R.D.L. n. 680/1938 (applicabile alla dott.ssa OMISSIS, quale iscritta, nella veste di ex dipendente di Azienda Ospedaliera, all'ex Cassa Pensione Enti Locali – CPDEL), statuisce che:

"Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla cassa di previdenza:

(...)

c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle

funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;

(...)

Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego".

Il termine triennale per la presentazione della domanda pensionistica è stato successivamente elevato a 5 anni dall'art. 14 della legge n. 274/1991 (anch'esso relativo agli assicurati ex CPDEL).

Ed infatti, tale ultima disposizione ha previsto, al I° comma, che:

"A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di

impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato".

Infine, l'art. 6 ("Equo indennizzo e pensioni privilegiate") del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha statuito che:

"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

Il richiamato art. 6 ha, dunque, abrogato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011) ed in funzione del contenimento della spesa previdenziale in un momento di grave crisi economica, (anche) l'istituto della pensione privilegiata, con le sole eccezioni, ivi tassativamente previste, di carattere soggettivo (II periodo, relativo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ritenute meritevoli di particolare tutela) ed oggettivo (III periodo, contemplante le specifiche e tassative ipotesi derogatorie, sopra esposte).

La consolidata giurisprudenza contabile ha già avuto modo di evidenziare l'impossibilità, a seguito della richiamata novella legislativa, di riconoscere all'interessato un diritto non più in vigore alla data del suo pensionamento (in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 174/2023; id., Sez. II App., n. 268/2018).

A tal riguardo, è stato condivisibilmente osservato che *"..il sorgere del diritto a pensione, sia ordinaria che privilegiata, ha quale presupposto essenziale ed ineludibile l'avvenuta cessazione dal servizio del soggetto interessato; il sorgere del diritto a pensione privilegiata presuppone, altresì, che il medesimo soggetto sia effettivamente cessato dal servizio proprio in quanto già dichiarato permanentemente ed assolutamente inabile a prestare attività lavorativa presso l'Amministrazione d'appartenenza, a motivo di un'infermità o di una lesione, giudicata dipendente da causa di servizio all'esito di apposita procedura instaurata a tal fine, non assumendo giuridica rilevanza la circostanza che l'infermità o la*

lesione fosse stata ritenuta ricollegabile a fattori di servizio in occasione di una precedente procedura riguardante l'attribuzione del diverso beneficio dell'equo indennizzo; (...)

all'epoca (6.12.2011) di entrata in vigore di tale nuova normativa: l' (...) era ancora in servizio attivo, quale dirigente medico, presso l'Azienda Ospedaliera (...);

il medesimo non si trovava, pertanto, in una situazione di permanente ed assoluta inabilità a prestare attività lavorativa presso l'Amministrazione d'appartenenza;

in tale contesto, non era, quindi, sorto in favore dell' (...) alcun diritto a pensione privilegiata, in relazione ad un'infermità (dipendente da causa di servizio) che lo avesse già reso inabile;

non sussistendo tale diritto a pensione, non era ovviamente in corso alcun termine per il suo esercizio da parte dell' (...).

D'altronde, risulta palesemente incongrua anche la statuizione con cui la sentenza in esame ha riconosciuto la spettanza della pensione privilegiata in favore dell'(...) con decorrenza dall'1.7.2010, avendo il Giudice ignorato la circostanza, inequivocabilmente emergente dagli atti, che il medesimo era, all'epoca, in servizio attivo (e lo sarebbe rimasto ancora per quasi tre anni)" (così, testualmente, Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 61/2021, richiamata anche da parte appellante; id., Sez. I App., n. 296/2023).

In definitiva, ciò che rileva, ai fini dell'eventuale applicazione delle dell'art. 6 d.l. n. 201/2011, è la data del collocamento a riposo (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. I App., n. 174/2023).

Ed invero, "...*Il diritto a pensione, nel caso in cui non vi sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto, e nessun procedimento può dirsi in corso (...)*

Le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima.

Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più" (così testualmente, Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 26/2017; id., Sez. II App., n. 268/2018).

In particolare, l'interessato, "*in assenza di intervenuta inabilità al servizio neppure avrebbe potuto legittimamente proporre domanda in tal senso*" (così, Corte conti, Sez. I App., n. 236/2020).

La cessazione dal servizio in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 6 d.l. n. 201/2011 costituisce, dunque, circostanza irrimediabilmente ostativa all'ottenimento della pensione privilegiata.

Tale conclusione deve ritenersi valida anche se si ritiene possibile (così come fatto, con riferimento alla posizione specifica della dott.ssa OMISSIS, dalla decisione n. 205/2020 della Sezione I Appello, di cui si dirà meglio in seguito) la presentazione di idonea istanza pensionistica, antecedente non solo alla novella legislativa ma anche al pensionamento, a sua volta successivo alla richiamata

novella.

Anche in tale ipotesi, infatti, permane l'ostacolo, invero insormontabile, rappresentato dall'impossibilità di riconoscere all'interessata un diritto non più esistente al momento della maturazione dei relativi presupposti (inabilità al servizio e cessazione del rapporto lavorativo).

Sul punto, va ribadito che, qualora il perfezionamento degli elementi costitutivi del diritto a pensione intervenga in epoca successiva all'abrogazione disposta dall'art. 6 d.l. n. 201/2011, nessun diritto al trattamento privilegiato può ritenersi mai maturato in capo all'interessato (in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 236/2020 cit.).

Tale impostazione si pone in linea con la necessità, di ordine logico e sistematico, d'interpretare la novella recata dall'art. 6 d.l. n. 201/2011 nell'ambito ed in armonia con la disciplina generale concernente l'insorgenza del diritto a pensione.

La medesima impostazione, come ben rimarcato dall'INPS appellante, soddisfa, inoltre, l'esigenza, sottesa alla novella legislativa, di contenimento della spesa previdenziale in un momento di grave crisi della finanza pubblica.

Tale esigenza rimarrebbe, infatti, palesemente insoddisfatta se si ritenesse sufficiente, ai fini della perdurante vigenza dell'istituto della pensione privilegiata (e del conseguimento della stessa), la proposizione di istanza pensionistica prima del dicembre 2011, pur a fronte di elementi costitutivi del diritto a pensione sopraggiunti

ben dopo tale data.

Orbene, nella fattispecie all'esame, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 205/2020 della Sezione I Appello, la dott.ssa OMISSIS ha proposto idonea istanza pensionistica in data 15 novembre 2010 (e, dunque, prima del 6 dicembre 2011).

Trattasi di statuizione vincolante in questa sede, ma solo in punto di (mera) procedibilità della domanda, non avendo essa investito il merito dell'odierna controversia (riconoscibilità o meno del diritto a pensione, pur a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'istituto).

La stessa OMISSIS è stata dispensata dal servizio con decorrenza 1° febbraio 2018, in quanto riconosciuta inabile, in modo assoluto e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro (sempre con decorrenza 1° febbraio 2018), come da deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria n. 0129 del 14 febbraio 2018.

La cessazione è intervenuta, dunque, in epoca ben successiva, a quella di abrogazione della pensione privilegiata (6 dicembre 2011).

Tale circostanza, per tutto quanto sopra visto, preclude irrimediabilmente il riconoscimento dell'invocato trattamento pensionistico.

Del resto, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non è configurabile alcun (preteso) ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento volto al riconoscimento della pensione, trattandosi a rigore di procedimento attivato prima ancora della cessazione dal servizio e, dunque, della maturazione degli elementi costitutivi del diritto a pensione.

	SENT. 125/2024	
	Allo stesso modo, nessun effetto decadenziale del diritto a pensione	
	è ricollegabile alla mancata presentazione dell'istanza pensionistica	
	in costanza di servizio, atteso che il termine perentorio per la	
	proposizione della stessa decorre dal congedo.	
	3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	appello va accolto, con conseguente, annullamento della decisione	
	gravata.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese seguono la	
	soccombenza e sono liquidate in favore dell'INPS, appellante	
	vittorioso, nella misura forfettaria di euro 1.000,00.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	- ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza n. 34/2021 della Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria e, per l'effetto, ANNULLA la	
	predetta sentenza n. 34/2021.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore	
	dell'INPS nella misura forfettaria di euro 1.000,00.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	22	

	SENT. 125/2024	
	Depositata in Segreteria il 17 MAGGIO 2024	
	Per la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 17 MAGGIO 2024	
	Per la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	

